

A.T.P. Nuoro
Via Montale, 5
08100 Nuoro

LOTTO II

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorie amministrata a “Libro Matricola”**



General Broker Service S.p.A.

Via Angelo Bargoni, 54 – 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546 E-mail : gbs@gbsspa.it

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Azienda di Trasporto Pubblico per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
LEGGE	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
REGOLAMENTO	I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzati
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.
TERZI	Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del D.Lgs 209/2005 e s.m.e.i.

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società fornirà la copertura su propria documentazione di polizza per coperture RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto più favorevole o non disciplinato valgono le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato ed i modelli della Compagnia, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze

aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga di tale facoltà, il Contraente potrà richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata (fino a un massimo di 30 giorni) che la Società dovrà concedere. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al

comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale non inferiore al 5%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così articolata:

- sinistri da risarcimento diretto, attivi;
- sinistri da risarcimento diretto, passivi;
- sinistri extra-risarcimento diretto;

Per ciascuno dei tre settori la statistica dovrà indicare:

- il denunciato;
- il riservato (con l'indicazione a "cose" ed a "persone");
- il pagato (con l'indicazione a "cose" ed a "persone")
- sinistri posti "senza seguito";

La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando l'Ente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker presso il seguente indirizzo/recapiti: GBS S.p.A. General Broker Service – Direzione Generale, Via Angelo Bargoni n. 54 - 00153 Roma, Tel+39 06 830903pbx Fax +39 06 58334546pbx

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.15 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione della tariffa e dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi e/o la tariffa convenuti e riepilogati nell'allegato (prospetto di offerta).

Art. 1.16 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

La Società

Il Contraente

Art. 2 : Responsabilità Civile Auto

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell'allegato A) Elenco Mezzi e/o inclusi successivamente.

L'assicurazione copre anche:

- 1) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private;
- 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- 4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- 5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- 6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- 7) danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;
- 8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
- 9) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
- 10) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- 11) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, e i danni derivanti da furto o da smarrimento;

La Società assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali previsti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

Art. 2.2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge,
- in caso di dolo del conducente;
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 secondo comma del D. Lgs. 209/2005, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice Civile, la Società risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 2.4 – Formule tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa: prevede la variazione in aumento del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2.5 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio per ogni veicolo assicurato in conformità alle disposizioni di legge, che comunque contenga:

- la denominazione della Società;
- la denominazione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo
- la forma tariffaria applicata al veicolo;
- la data di scadenza annuale del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata
- la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l'annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale.
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente
- la firma della Società

Ai sensi del presente articolo, ottava alinea, per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

In caso di richiesta ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs comma 1 bis, la Società trasmette al Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione, la Società ne rilascia un duplicato su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni dalla stessa e senza applicazione di costi.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. La Società non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

In caso di furto/rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia risolto il contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società invia la relativa attestazione aggiornata.

Art. 2.6 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ed utilizzati dal Contraente per lo svolgimento della propria attività, ovvero, in caso di locazione in leasing, allo stesso locati.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate al Broker o all'Assicuratore; il premio di ciascun veicolo, in aumento o in diminuzione, viene calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione premio sarà effettuata per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione del relativo documento contrattuale da parte del Contraente.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Società emetterà un certificato e un contrassegno.

L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare e la classe di merito.

Le successive inclusioni/esclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società e per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione avvengano simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Art. 2.7 - Massimali

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 5.000.000 per tutti i veicoli;

Art. 2.8 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- 1) del Contraente proprietario o locatario o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - b) se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
 - d) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - e) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- 2) del solo Contraente proprietario o locatario del veicolo assicurato:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente proprietario o locatario fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 2.9 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia ommesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando il modulo allegato al capitolato (Allegato B) o il modulo che verrà fornito dalla Società.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 2.10 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Come previsto dalla “procedura di risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e del Regolamento emanato dal D.P.R. n. 254/06, per i sinistri nei quali l’assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società, anziché alla Compagnia assicuratrice del responsabile.

La “procedura risarcimento diretto” è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A;

- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e/o alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata A/R, o con consegna a mano, o a mezzo telegramma o telefax, o in via telematica o telefonica.

La richiesta deve contenere:

1) per i danni al veicolo e/o alle cose i seguenti elementi:

a) i nomi degli assicurati;

b) le targhe dei veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive Società assicuratrici;

d) la descrizione della circostanza e delle modalità del sinistro;

e) le generalità di eventuali testimoni;

f) indicazione di eventuale intervento da parte di organi di polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare il danno;

2) nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;

b) l’entità delle lesioni subite;

c) la dichiarazione di cui all’art. 142 del D. Lgs. N. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private” circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

3) per i danni subiti da terzi trasportati: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia Assicuratrice del Contraente, ai sensi dell’ art. 141 del D. Lgs. N. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”.

Art. 2.11 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 2.11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni allegato al capitolato (Allegato C) o il modulo che verrà fornito dalla Società.

Art. 2.12 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’ Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 2.13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

La Società

Il Contraente

Art. 3 - CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

Art. 3.1 – Formula tariffaria “BONUS/MALUS”

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- ciclomotori;
- motocicli;
- autovetture;

L'Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dal precedente Art. 2.4; la C.U. si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito (CU)	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,49
2	0,52
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,45
16	1,81
17	2,20
18	2,70

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito effettiva, risultante dai rispettivi attestati di rischio.

Il contratto è assegnato alla classe di merito universale 14 se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico

Il contratto è assegnato alla classe di merito universale 13 se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta”

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o

certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito universale 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito universale di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive di cui al successivo art. 3.2 a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti e più precisamente:

Assenza sinistri:

se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.

Presenza sinistri:

se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti, anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella tabella, di cui all'art. 3.2 che segue.

La Società, qualora un sinistro posto a riserva prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/1996 e s.m.e.i che abbia già concorso a far scattare il malus, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale data risulti ancora in essere con il Contraente, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società, a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.

Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche se in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Art. 2.5, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito universale 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione se il nuovo contratto è stipulato entro 60 mesi dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito universale 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito universale 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma (contratto di durata inferiore all'anno) è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito universale 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Art. 3.2 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione universale in base ai sinistri "osservati"

Classe di merito CU	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17

7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito universale 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 3.3 – Formula Tariffa “FISSA” con franchigia e maggiorazione del premio per sinistrosità (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- motoveicoli adibiti al trasporto di cose;
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose;
- autoveicoli adibiti ad uso speciale.
- Macchine agricole, macchine operatrici

Il contratto è stipulato con franchigia fissa, il cui ammontare, dovuto per ogni sinistro, è pari ad € 500,00

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

L'Assicurazione, inoltre, è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente Art. 2.4 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'Art. 2.11, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Art. 3.4 – Offerta e calcolo premio rate successive

La Società offerente dovrà indicare nell'allegato prospetto di offerta al punto 4, *ai fini dell'individuazione della tariffa, i tassi applicati* riferendosi alle classe di merito 13 (CU) della tariffa "Bonus/Malus" per le autovetture il premio riferito alla classe di ingresso per motocicli e ciclomotori ed il premio riferito alla tariffa fissa con franchigia per tutti gli altri veicoli. La Società offerente dovrà indicare, inoltre, il premio annuo lordo per ogni mille Euro assicurati, distinguendo quello che intende offrire per ogni categoria di veicolo riportata nell'allegato (prospetto di offerta), relativi alle garanzie Incendio, Furto, Incendio da atto doloso ed altre garanzie accessorie.

Il premio annuo lordo offerto, *base per l'aggiudicazione dell'appalto* di cui al punto 5 dell'allegato prospetto di offerta, è determinato in base alle classi di merito/forme tariffarie in essere al 31/07/2009 nonché all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui all'allegato A "Elenco mezzi", elenco stimato al 31/07/2010, comprensivi delle garanzie Incendio/Incendio da atto doloso (I) e Furto (F), ove previste (come contraddistinto dalla X nell'Allegato A "Elenco Mezzi", ultima colonna alla voce "garanzie operanti"), nonché delle ulteriori garanzie accessorie previste dal presente capitolato.

Successivamente all'avvenuta aggiudicazione, la Società, a cui sarà assegnata la copertura, provvederà a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base a:

- comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare (che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti), con i relativi valori Incendio e Furto, ove previsto.
- esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, maturate al 31/07/2010. Pertanto, ai premi calcolati sulla base delle classi in essere al 31/07/2009 verranno applicati gli sconti e/o gli aggravii di premio calcolati in base all'effettiva classe di merito maturata al 31/07/2010, così come previsto e prefissato nelle regole evolutive di cui all'art. 3.1.

La Compagnia si impegnerà a praticare, all'atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi, la tariffa offerta in sede di gara e riepilogata nell'allegato (prospetto di offerta) applicando:

- per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli, gli sconti o gli aggravii di premio rispondenti all'effettiva classe di merito, così come previsto nelle regole evolutive, di cui all'art. 3.1
- per i veicoli in tariffa fissa, gli eventuali aggravii di premio previsti in caso di sinistro e stabiliti al precedente art. 3.3

Inoltre, ad ogni rinnovo annuale, oltre all'aggiornamento dei valori da assicurare per la garanzia Incendio e Furto, la Società sarà tenuta a praticare:

- per i veicoli in tariffa fissa, gli eventuali aggravii di premio previsti in caso di sinistro e stabiliti al precedente art. 3.3 "tariffa fissa/Pejus"
- per le autovetture ed i ciclomotori/motocicli la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione di cui all'art. 2.4;

I premi imponibili di riferimento, fissati alla decorrenza della polizza sono costanti per l'intera durata contrattuale, fermi restando gli sconti e le maggiorazioni pattuite in base alle regole evolutive prefissate.

Art. 3.5 – Precisazione

Si conferma che, per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, vengono utilizzati contemporaneamente in linea non più di 18 autobus ed il numero si riduce ulteriormente nelle ore pomeridiane e nei mesi di luglio e agosto.

La percorrenza totale annua è compresa tra 1.000.000 e 1.100.000 km.

Gli scuolabus, inoltre, vengono impiegati mediamente per non più di tre ore al giorno.

La Società

Il Contraente

Art. 4: Sezione Incendio

Art. 4.1 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine cagionati da atto doloso di terzi

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine nonché scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, compresi quelli cagionati da atto doloso di terzi.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 6 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.

La garanzia è operante per i mezzi di cui all'allegato A "Elenco mezzi" e successive inclusioni ove espressamente previsto e/o richiesto.

Art. 4.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- f) conseguenti ad appropriazione indebita;

- g) agli accessori fonovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 4.3 - Franchigie e Scoperti

La garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

La Società

Il Contraente

Art. 5: Furto

Art. 5.1 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art 6 (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio), e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.

La garanzia è operante per i mezzi di cui all'allegato A "Elenco mezzi" e successive inclusioni ove espressamente previsto e/o richiesto.

Art. 5.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

- n) conseguenti ad appropriazione indebita;
- o) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 5.3 - Franchigie e Scoperti

Per ogni e qualsiasi sinistro sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di Euro 250,00.=.

Art. 5.4 - Chiusura indagine preliminare

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

La Società

Il Contraente

Norme comuni alle Sezioni 4 e 5

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 2 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle suindicate sezioni, denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica alla Società.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.

Art. 3- Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 – Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola, amministrato con le medesima modalità previste dall'art. 2.6 (Libro Matricola).

Art. 6 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio

Questa garanzia è operante unicamente per gli automezzi immatricolati per la prima volta da non più di due anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi l'incendio e il furto dell'autoveicolo, la Società valuterà il danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo complessivo del 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il valore degli accessori.

Art. 7 – Aggiornamento automatico valori

La Società si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

La Società

Il Contraente

Art. 6 - Garanzie aggiuntive (sempre operanti)

Art. 6.1 - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 520.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile, III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.12 - Clausola Broker.

Data

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE:	ATP Nuoro Via Montale, 5 08100 Nuoro C.F.: 00087460911
----------	--------------------	---

2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni Tre dalle ore 24.00 del 31/07/2010 alle ore 24.00 del 31/07/2013
	FRAZIONAMENTO	Semestrale

3	SEZIONI ASSICURATE:	
	Responsabilità Civile Incendio Furto	

4	OFFERTA	Da compilare in base alle indicazioni riportate all'art. 3.4 – Offerta e calcolo premio rate successive, I° comma e inserire all'interno della busta "Offerta economica"
	Responsabilità Civile	
	Da indicare:	

per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 (CU) della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo Euro
fino a 8	
da 9 a 10	
da 11 a 12	
da 13 a 14	
da 15 a 16	
da 17 a 18	
da 19 a 20	
oltre 20	

per autocarri adibiti a trasporto di cose, riferendosi alla tariffa fissa con franchigia (€ 500,00), il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	
da 16 a 25	
da 26 a 35	
da 36 a 70	
da 71 a 360	
oltre 360	

per gli autobus, riferendosi alla tariffa fissa con franchigia (€ 500,00), il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:

Fascia	Premio annuo lordo Euro
Premio base per autobus da 30 a 40 posti	
Premio per posto eccedente o in difetto	

4.2 - Sezione Furto

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per autobus -----

4.3 - Sezione Incendio ed Incendio da atto doloso

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per autobus -----

4.4 – Altre garanzie accessorie

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per autobus -----

Art. 5

Premio lordo annuo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "A" - Elenco Mezzi BASE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

(da compilare in base alle indicazioni riportate all'art. 3.4 – Offerta e calcolo premio rate successive, II° comma

EURO

(cifre)

EURO

(lettere)

6 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

7 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Il Contraente

Allegato A – Elenco Mezzi

Tipologia	Veicolo	Targa/Telaio	Dati tecnici			Imm	Valore	Tariffa	Attestazione stato di rischio							Gar. operanti	
			Posti	Q.li	CV				04	05	06	07	08	09	CU 09	I	F
Autovettura	Fiat Punto Diesel	BS643NG			19	2001		B/M	01	00	00	00	00	00	01		
Autovettura	Fiat Punto 1.2	DF395FD			15	2007		B/M	00	00	00	00	00	00	08		
Autocarro	Fiat Ducato	DN207JC		30		2008		Fissa	00	00	00	00	00	00			
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120313	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120314	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120315	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120316	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120317	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120318	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120319	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120320	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120321	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes Citaro K 2p	WEB62848313120322	88			2010	€ 195.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	ZCM2314C090027231	58			2010	€ 203.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	ZCM2314C090027232	58			2010	€ 203.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	ZCM2314C090027233	58			2010	€ 203.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	ZCM2314C090027234	58			2010	€ 203.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	ZCM2314C090027235	58			2010	€ 203.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	ZCM2314C090027236	58			2010	€ 203.000	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes sprinter City 65 MT	WDB9061551N437104	29			2010	€ 139.750	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes sprinter City 65 MT	WDB9061551N437105	29			2010	€ 139.750	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes sprinter City 65 MT	WDB9061551N437406	29			2010	€ 139.750	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Mercedes sprinter City 65 MT	WDB9061551N438072	29			2010	€ 139.750	Fissa	NA	NA	NA	NA	NA	NA			X
Autobus	Irisbus Europolis 203E.9.24/U8	CV206TL	86			2005	€ 90.000	Fissa	NA	00	00	01	00	00			X
Autobus	Irisbus Europolis 203E.9.24/U8	CV207TL	86			2005	€ 90.000	Fissa	NA	00	00	00	00	00			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity 2 p	DF425FJ	57			2007	€ 150.000	Fissa	NA	NA	NA	00	01	00			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity 2 p	DF426FJ	57			2007	€ 150.000	Fissa	NA	NA	NA	00	00	00			X
Autobus	Bredamenarini Vivacity 2 p	DF427FJ	57			2007	€ 150.000	Fissa	NA	NA	NA	00	00	00			X

Autobus	Bredamenarini Vivacity 2 p	DF428FJ	57			2007	€ 150.000	Fissa	NA	NA	NA	00	00	00		X
Scuolabus	Cacciamali	NU234282	21			1993	€ 20.000	Fissa	00	00	00	01	00	00		X
Scuolabus	Cacciamali	NU234283	21			1993	€ 20.000	Fissa	01	00	00	01	00	00		X
Scuolabus	Cacciamali	NU234284	21			1993	€ 20.000	Fissa	00	01	00	01	00	00		X
Scuolabus	Cacciamali	NU214545	42			1992	€ 41.000	Fissa	00	00	00	01	01	00		X

***** Si precisa che tutti gli autobus per i quali è stato riportato il telaio sono in leasing. I suddetti mezzi sono ancora in fase di acquisizione da parte dell'ATP e non sono stati ancora immatricolati. In sede di emissione dei documenti contrattuali verrà comunicata la targa. Dovrà essere prevista appendice di vincolo in base a quanto richiesto dalla Società di leasing**

**MODULO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PRESENTARE ALLA PROPRIA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI (ALLEGATO B)**

Spett. Compagnia di Assicurazione

Indirizzo:

CAP: _____

CITTA' _____

E p.c.

General Broker Service SpA

Via A. Bargoni, 54

00153 - Roma

C.A. Ufficio sinistri

(Vs. Rif: _____ inserire il numero
di polizza)

RACCOMANDATA A/R

Il Sottoscritto (**nome, cognome e codice fiscale**)

_____ proprietario del veicolo (**tipologia di veicolo modello e targa**) _____

e assicurato con la Compagnia _____ chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il (**data**) _____ in (**località con indicazione precisa del luogo di accadimento**) _____

—

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (**indicare marca e modello**) _____ targato _____ assicurato per la responsabilità civile auto con la compagnia _____ con polizza n. _____ intestata al Sig. (**indicare nome e cognome dell'assicurato**) _____.

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (**indicare nome e cognome, codice fiscale e se possibile numero della patente del conducente**) _____.

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (**compilare in ogni sua parte il modello**) a firma _____ (**indicare se singola o congiunta**).

In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (**ovvero dalle ore .. alle ore .. scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro**)

_____ al seguente indirizzo _____ previo appuntamento telefonico al numero _____.

In caso di lesioni:

Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. (**nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito**) _____

si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si resta in attesa di Vostre comunicazioni.

Luogo e data _____

FIRMA

**MODULO RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA DI CONTROPARTE
(ALLEGATO C)**

All'Ispettorato sinistri della Società

Indirizzo: _____

CAP: _____

CITTA' _____

E p.c. Al proprietario del veicolo

Sig _____

Indirizzo: _____

CAP: _____

CITTA' _____

E p.c. General Broker Service SpA

Via A. Bargoni, 54

00153 - Roma

C.A. Ufficio sinistri

(Vs. Rif: _____ inserire il numero di polizza)

RACCOMANDATA A/R

Il Sottoscritto (**nome, cognome e codice fiscale**)

_____ proprietario del veicolo (**tipologia di veicolo modello e targa**) _____

con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (**data**) _____ in (**località con indicazione precisa del luogo di accadimento**) _____

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura (**tipologia del veicolo, modello, e targa**) _____

assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (**polizza numero se conosciuta**) _____

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (**compilare in ogni sua parte il modello**) a firma _____ (**indicare se singola o congiunta**).

In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (**ovvero dalle ore .. alle ore .. scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro**)

_____ al seguente indirizzo _____ previo appuntamento telefonico al numero _____.

In caso di lesioni:

Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. **(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito)**

si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all'Isvap – sezione reclami – affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni.

Luogo e data _____

FIRMA